

CONVENZIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____, nel Comune di Baronissi – Settore Affari Generali e Amministrazione Strategica

TRA

il Comune di Baronissi (C.F. ...), con sede in ..., rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrazione Strategica dott. Gerardo Bisogno, che agisce in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 11.07.2025;

E

..... seguito individuata, per brevità, come Organizzazione, C.F. n., con sede legale iscritta nel registro, rappresentata da..... nato/a a il e residente a, in Via....., n., in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1.1 L'organizzazione si obbliga ad eseguire le attività di custodia, apertura e chiusura dell'impianto, manutenzione delle aree verdi e pulizia degli spogliatoi dell'impianto sportivo comunale "G. Figliolia" sito alla via Fortunato del Comune di Baronissi.

1.2 Le attività sopra descritte saranno svolte dal 1 settembre 2025 al 31 Agosto 2026.

1.3 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il rapporto per un uguale periodo (*recte*: ulteriori 12 mesi) nella sola ipotesi in cui non sia ancora stata definita la richiesta di finanziamento teso alla ristrutturazione dell'impianto sportivo.

1.4 Gli orari delle attività verranno programmati con i referenti comunali per i rispettivi servizi di competenza e possono comprendere varie fasce di orario giornaliero, anche serale ed in giorni festivi.

Art. 2

2.1 L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Baronissi, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

2.2 Nel rispetto delle finalità del volontariato i responsabili degli uffici comunali, per i rispettivi servizi di competenza, intratteranno direttamente i rapporti con l'organizzazione tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

2.3 Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n._____ volontari.

Art. 3

3.1 L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

3.2 L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

3.3 Ciascun responsabile delle gestioni vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei

fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Art 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, come da polizza stipulata_____ che si impegna a rinnovare senza interruzione di sorta durante il periodo di validità della convenzione.

Art. 6

L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1 nonché a mettere a disposizione tutte le informazioni relative al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 7

7.1 L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni dei servizi.

7.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsati dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

7.3 L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

1) Rimborso spese ai volontari, quali:

- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
- Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio.

2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali, quali:

- a. copertura assicurativa dei soci volontari in attività;
- b. spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, *et similia*.

7.4 La quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione ammessa a rimborso, viene determinata nella misura massima del 15% (quindicipercento).

7.5 L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione con scadenza mensile.

7.6 L'ammontare del rimborso spese non può superare l'importo di € 2.000,00 mensili.

7.7 L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle relative note.

Art. 8

8.1 L'Organizzazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.

8.2 Gli orari delle attività verranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

10.1 Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

10.2 Il Comune di Baronissi si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Organizzazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito dello svolgimento delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

11.1 I dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la gestione delle attività.

11.2 In relazione al trattamento dei dati personali l'Organizzazione dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 12

Gli introiti derivanti dall'utilizzo, da parte di terzi, dell'impianto sportivo comunale spettano al Comune di Baronissi.

Art. 13

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

L'Organizzazione si assume l'onere di pagare, se dovute, le imposte di bollo e registro del presente atto.

Per l'Associazione “.....”
Il Presidente

Per il Comune di Baronissi
Il Responsabile